



Settore Tributi

INFORMATIVA IUC
Tributo per i servizi indivisibili
(TASI)
Anno 2014

Gentile contribuente,
da quest'anno entra in vigore il tributo per i servizi indivisibili (TASI), una delle componenti della IUC.

Il Consiglio Comunale con deliberazione N. 42 del 08/08/2014 ha approvato il regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI). Successivamente con deliberazione N. 44 del 12/08/2014 ha determinato le aliquote e detrazioni del tributo sui servizi indivisibili (TASI).

Che cos'è la TASI

E' il tributo dovuto per la copertura dei servizi indivisibili.

Il presupposto

La TASI, nel Comune di Acì Catena, è dovuta esclusivamente per gli immobili qualificati come **abitazione principale ed equiparati e per i fabbricati rurali ad uso strumentale**.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

La TASI si applica, pertanto, alle seguenti fattispecie:

- abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Si considerano pertinenze le unità classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertenziale per ciascuna delle categorie;
- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o Sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da

quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Base imponibile

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Per tutte le tipologie di immobili alle quali si applica l'aliquota nella misura di 1,3 per mille (abitazione principale del possessore e pertinenze, nonché unità immobiliari ad essa equiparate) la TASI deve essere calcolata nel seguente modo:

R.C. (rendita catastale) x 1,05 (maggiorazione)

Valore imponibile = R.C. rivalutata x 160

Tributo Annuo Lordo = Valore Imponibile x 1,3 per mille

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale ai quali si applica l'aliquota nella misura del 1,00 per mille, la base imponibile deve essere determinata utilizzando gli stessi moltiplicatori previsti per l'IMU in relazione alla categoria catastale assegnata all'immobile.

Le scadenze per il pagamento della TASI sono:

16 ottobre 2014 (acconto pari al 50%)

16 dicembre 2014 (saldo)

E' facoltà del contribuente versare in un'unica soluzione entro il 16 ottobre l'intero importo annuale.

Non è dovuto alcun versamento se l'importo totale annuo è inferiore ad euro 12,00.

VERSAMENTO DEL TRIBUTO

Il versamento deve essere effettuato in **autoliquidazione** tramite modello F24, utilizzando i seguenti codici:

- **Codice Tributo 3958** denominato TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze, nonché unità immobiliari ad essa equiparate;
- **Codice Tributo 3959** denominato TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale;

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella “**SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI**” in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” con le seguenti indicazioni:

- nello spazio “ codice ente/codice comune”, indicare il codice catastale del Comune di ACI CATENA “**A027**”;
- nello spazio “Acc”, barrare se il pagamento si riferisce all'acconto;
- nello spazio “Saldo”, barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
- nello spazio “numero immobili”, indicare il numero degli immobili;
- nello spazio “anno di riferimento” indicare l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento.

DICHIARAZIONE

La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Servizio Tributi del Comune di Aci Catena – Info 095/7684302-303.

**Il Funzionario Responsabile
Pennisi Dott. Gaetano**